



BdM BANCA S.P.A.

**COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

INDICE

1. Introduzione	3
2. La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione	4
3. La composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione	5
3.1. Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	5
3.2. Requisiti di professionalità	8
3.3. Criteri di competenza	10
3.4. Requisiti di genere	14
3.5. Indipendenza formale	15
3.6. Indipendenza di giudizio	17
3.7. Incompatibilità e divieto di <i>interlocking</i>	19
3.8. Disponibilità di tempo (<i>time commitment</i>)	19
4. Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in vista della nomina del nuovo organo	25

1. Introduzione

Il presente documento (il “**Documento**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di BdM Banca S.p.A. (di seguito “**BdM**” o anche la “**Banca**”) in data 25 febbraio 2026, illustra la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito anche il “**CdA**”).

Ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia (la “**Circolare 285**”), la composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto sociale; la suddivisione di compiti e responsabilità all’interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell’ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

In particolare, la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 1 della Circolare 285 precisa quanto segue:

- sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l’incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell’organo stesso;
- sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti: (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.); (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all’organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministro dell’Economia e delle Finanze (il “**Decreto MEF**”); (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

La medesima Circolare 285 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2) prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Anche l'art. 12 del Decreto MEF dispone che ciascun organo (ivi incluso il CdA) identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'art. 11 dello stesso Decreto MEF verificando successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Nello specifico, l'art. 11 del Decreto MEF prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata, in modo da: (i) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; (ii) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (iii) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (iv) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Fermo quanto sopra, nella predisposizione del presente Documento, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto della disciplina vigente applicabile alla Banca, come di seguito indicata, nonché degli esiti del processo di autovalutazione del CdA da ultimo svolto per l'anno 2025 (il "**Processo di Autovalutazione**").

Si è tenuto inoltre conto della "*Policy sui requisiti di idoneità degli Esponenti delle Banche del Gruppo MCC*" (la "**Policy**") approvata dal CdA di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (di seguito anche "**MCC**" o la "**Capogruppo**"), nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito anche "**Gruppo MCC**"), recepita dalla Banca con deliberazione del CdA e con il parere favorevole del Collegio Sindacale del 2 dicembre 2024.

2. La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 a massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2023 ha fissato in 7 il numero dei componenti del CdA per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Dagli esiti del Processo di Autovalutazione per l'anno 2025 è emerso che il Consiglio di Amministrazione considera il numero di sette Amministratori adeguato alle dimensioni e alla

complessità della Banca e idoneo a consentire un buon funzionamento dell'Organo e dei Comitati endoconsiliari (ciascuno dei quali è formato da tre membri), consentendo una adeguata dialettica e un efficace bilanciamento tra le rispettive sensibilità, competenze ed esperienze professionali maturate.

3. La composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori devono essere individuati fra persone idonee allo svolgimento dell'incarico. In particolare, essi devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e soddisfare criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dal Decreto MEF.

Almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto MEF.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 ("TUB"), in particolare, gli Esponenti *"devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca"*.

3.1. Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF. In particolare, la norma indica una serie di circostanze al ricorrere delle quali il soggetto non può ricoprire la carica¹.

¹ **Art. 3, Decreto MEF (Requisiti di onorabilità degli esponenti)**

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione,

In aggiunta al possesso dei requisiti di onorabilità, i candidati dovranno altresì soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto MEF. A tali fini sono prese in considerazione le situazioni elencate al comma 2 dell'art. 4 del Decreto MEF².

direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

² **Art. 4, Decreto MEF (Criteri di correttezza degli esponenti)**

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli

Mentre il verificarsi delle situazioni previste nell'art. 3 del Decreto MEF determinano, ove si verificano, la perdita *ipso iure* del requisito di onorabilità e, pertanto, la ineleggibilità del candidato ovvero, se già nominato, la sua decadenza dall'incarico, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente ma, come chiarito dall'art. 5 del Decreto MEF³, richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La

incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

³ **Art. 5, Decreto MEF (Valutazione della correttezza)**

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra

valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico, nonché sulla base dei parametri indicati al medesimo art. 5, comma 2, del Decreto MEF, ove pertinenti. Detto organo, in particolare, deve considerare non soddisfatto il criterio di correttezza quando la presenza di una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 induce a delineare un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i principi di sana e prudente gestione e con l'obiettivo della salvaguardia della fiducia del pubblico e della buona reputazione nel mercato di BdM.

3.2. Requisiti di professionalità

Gli esponenti devono soddisfare requisiti di professionalità integrati dall'aver svolto anteriormente alla nomina una o più delle attività professionali indicate nell'art. 7 del Decreto MEF⁴. Più precisamente, all'art. 7 del Decreto MEF sono individuati i requisiti di professionalità per gli Amministratori con incarichi esecutivi, per gli Amministratori con incarichi non esecutivi, per il

l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

4 Art. 7 (Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione)

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Presidente e per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale. Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 7 del Decreto MEF, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Ai sensi del par. 6.1.1. della *Policy*, in particolare, è previsto – coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 del Decreto MEF - quanto segue.

Amministratori con incarichi esecutivi (diversi dall'Amministratore Delegato)

Sono scelti fra coloro che abbiano esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Gruppo MCC presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

Amministratori con incarichi non esecutivi

Sono scelti fra coloro che abbiano esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti, anche alternativamente:

- le attività che integrano il requisito di professionalità degli Amministratori con incarichi esecutivi, sopra elencate alle lettere a) e b), o
- attività professionale in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività delle Banche del Gruppo MCC⁵;
- attività di insegnamento universitario in qualità di docenti di prima o di seconda fascia (professori ordinari e associati) in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo⁶;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, svolte presso enti pubblici o pubbliche

⁵ Fra le attività funzionali possono rilevare, ad esempio, quelle nel settore “*fintech*” o in materia di sostenibilità ambientale e sociale. L'attività professionale deve connotarsi in ogni caso per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.

⁶ Possono rilevare, a titolo esemplificativo, gli insegnamenti nel settore “*fintech*” o in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

amministrazioni aventi una dimensione e una complessità comparabile quelle della Banca del Gruppo MCC presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

È un esponente non esecutivo scelto fra coloro che hanno svolto per un periodo di almeno cinque anni negli ultimi venti, anche alternativamente, le medesime attività indicate al fine di soddisfare il requisito di professionalità degli Amministratori con incarichi non esecutivi.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Sono scelti fra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni negli ultimi venti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Gruppo presso la quale deve essere ricoperto l'incarico.

Esponente responsabile per l'Antiriciclaggio

Ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, è stata introdotta, tra l'altro, la figura dell'Esponente responsabile antiriciclaggio (di seguito anche l'“**Esponente Antiriciclaggio**”).

L'Esponente Antiriciclaggio deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché con riferimento al modello di *business* della Banca e ai settori in cui opera. In particolare, il CdA deve verificare che l'Esponente Antiriciclaggio sia idoneo all'assolvimento degli obblighi previsti dal ruolo, sulla base della propria formazione, nonché dell'esperienza professionale, maturata sia nell'ambito della propria attività professionale, sia con ruoli ricoperti all'interno della Banca o del Gruppo MCC, sulla base dei criteri definiti nella Policy Antiriciclaggio di Gruppo e della *Policy*.

3.3. Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli Amministratori di BdM devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto MEF, sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

In particolare, ai fini della valutazione l'organo prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti⁷:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

Come precisato nella *Policy*, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale – fermo il rispetto di quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa – ciascun Esponente deve essere in possesso preferibilmente di più di una delle seguenti competenze:

- **nei mercati finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;
- **nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli nelle funzioni Legale, *Audit* e *Compliance*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in indirizzi e programmazione strategica**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;
- **in assetti organizzativi e di governo societari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria.

⁷ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto MEF L'organo competente analizza, in particolare, “*se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica è idonea rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati; 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera*”.

- Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **nella gestione dei rischi di una banca**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (*Risk Management, Audit, Compliance*) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di *risk management* nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
 - **nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni *Audit, Compliance, Risk management*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
 - **in attività e prodotti bancari e finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
 - **in informativa contabile e finanziaria**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
 - **in tecnologia informatica**, acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del *business* sia come elemento guida della *business transformation*, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società *Hi-tech*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza.

Le conoscenze e le esperienze nei suddetti ambiti devono essere distribuite fra i componenti del CdA in modo da assicurare che lo stesso sia complessivamente idoneo a svolgere le proprie funzioni in conformità del principio della sana e prudente gestione. La diversità di competenze e di punti di vista dei componenti del CdA accresce la comprensione dell'organizzazione e delle attività che essi hanno della Banca e consente loro, inoltre, di avere una veduta più ampia, attenta anche

all'innovazione finanziaria e tecnologica, e di esaminare in modo maggiormente costruttivo le operazioni da compiere e le proposte che provengono dal *management*.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo e gestione di risorse umane in modo tale da assicurare un efficace svolgimento da parte sua delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione nonché di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, e della sua adeguata composizione complessiva dell'organo (cfr. art. 10, comma 3, Decreto MEF).

La *Policy* (par. 6.2) precisa altresì che per l'Esponente Antiriciclaggio sono valutate anche le seguenti conoscenze, competenze ed esperienze:

- conoscenza delle disposizioni internazionali e nazionali in ambito di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio;
- conoscenze dell'organizzazione, delle politiche dei controlli e delle procedure antiriciclaggio nonché del modello di *business* della banca e del settore in cui opera.

Ai sensi del Decreto MEF (cfr. art. 10, comma 4) la valutazione dei requisiti di competenza può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al medesimo Decreto MEF.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Decreto MEF e del par. 6.2 *Policy*, in particolare, il criterio della competenza si presume comunque soddisfatto, senza necessità di indagare la conoscenza e l'esperienza pratica dell'esponente, nei confronti:

- dell'Amministratore con incarichi esecutivi che abbia svolto per cinque anni negli ultimi otto attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- dell'Amministratore con incarichi non esecutivi che abbia svolto per tre anni negli ultimi sei attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, nonché presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca del Gruppo MCC presso cui deve essere ricoperto l'incarico, ovvero che abbia svolto per cinque anni negli ultimi otto una delle altre attività che integrano il requisito di professionalità degli amministratori con incarichi non esecutivi (cfr. precedente par. 3.2);

- del Presidente del Consiglio di Amministrazione che abbia svolto per dieci anni negli ultimi tredici le attività che integrano il requisito di professionalità del Presidente stesso (cfr. precedente par. 3.2);
- dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale che abbiano svolto per dieci anni negli ultimi tredici le attività che integrano il requisito di professionalità dei medesimi (cfr. precedente par. 3.2).

Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del Decreto MEF, il criterio di competenza non è soddisfatto *“quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico”*. In tal caso il soggetto non può accedere alla carica e, se già nominato, decade dalla stessa, salvo che le carenze siano specifiche e limitate e l'organo adotti le misure necessarie a colmarle, come ad esempio un apposito programma formativo, fornendone adeguata motivazione eventualmente anche in relazione all'idoneità complessiva dell'organo medesimo.

Inoltre, dagli esiti del Processo di Autovalutazione per l'anno 2025, è emerso che la maggioranza degli amministratori ha ritenuto adeguata l'attuale composizione dell'Organo mentre una minoranza di amministratori ha suggerito che sarebbe utile: (i) nominare un ulteriore Amministratore dotato del requisito di indipendenza, al fine di rendere maggiormente efficace e meglio distribuito il lavoro dei Comitati; (ii) integrare la composizione dell'Organo con competenze in materia di *ICT, Cybersecurity* ed intelligenza artificiale.

3.4. Requisiti di genere

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si ricorda che le Banche del Gruppo MCC sono tenute ad osservare le disposizioni in materia bancaria relative alle quote di genere, le quali dispongono: a) che nei Consigli di Amministrazione (e nei Collegi Sindacali) il numero dei componenti del genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione (e nel Collegio Sindacale) sia pari, (i) nelle banche diverse dalle banche di minori dimensioni o complessità operativa – nella cui definizione, contenuta nella Circolare 285, rientra, alla data del presente Documento, BdM – almeno al 33% dei componenti dell'organo di appartenenza non oltre il primo rinnovo integrale dello stesso successivo al 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2024; b) che è buona prassi che (i) nei comitati endo-consiliari almeno un componente sia del genere meno rappresentato e (ii) le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente del Collegio Sindacale, di Amministratore Delegato e di Direttore Generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere (v. la Circolare n. 285 della Banca d'Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. IV, par. 2.1). In tema di quote di genere saranno

inoltre valutati gli impatti che dovessero derivare dalle modifiche normative (attualmente non ancora adottate) discendenti dalle previsioni di cui all'art. 6, legge 5 novembre 2021, n. 162 che estende anche alle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni l'applicazione delle disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società con azioni quotate di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza (D. lgs. n. 58/1998).

3.5. Indipendenza formale.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto MEF (cfr. art. 13⁸ integralmente richiamato nel par. 7.1 della *Policy*).

⁸ Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto MEF, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Gli Amministratori indipendenti devono inoltre possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e di apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo, dovendo l'autonomia di giudizio dei medesimi esplicarsi essenzialmente nei confronti di chi esercita il potere di gestione nella Banca.

I requisiti sono valutati tenendo conto delle relazioni intrattenute con il Gruppo MCC anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, nonché della natura strutturale o viceversa eccezionale del superamento delle soglie sopra definite ai fini della individuazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi. L'organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi rispetto a quelli sopra indicati che privilegino comunque la sostanza sulla forma, fornendone adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Il requisito di indipendenza formale non si considera sussistente nel caso in cui le situazioni indicate nell'art. 13 del Decreto MEF e nel par. 7.1 della *Policy* dovessero presentarsi rispetto ad un ente non societario nel quale l'interessato svolga funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.

La *Policy* (par. 7.3) precisa che l'indipendenza formale sia inficiata quando l'esponente o un suo "Parente Stretto" intrattenga o abbia intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, direttamente o indirettamente, con la Banca o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 13 comma 1, lett. h) del Decreto MEF:

- rapporti di natura professionale e/o commerciale – diretti o indiretti (ossia per il tramite di società controllata o di società fiduciaria o per interposta persona) – che superino in percentuale, arrotondata all'intero più vicino, il 20% del reddito dell'Esponente medesimo, fatta salva comunque una valutazione caso per caso;
- rapporti di natura finanziaria che:
 - (i) implicino il sorgere di: (a) un'esposizione creditizia eccedente, di norma, l'importo di un milione di euro, ove si tratti di mutuo ipotecario, ovvero di 500.000 euro ove si tratti di altre tipologie di finanziamento; (b) un'esposizione creditizia anche inferiore agli importi predetti, qualora il mutuo o i finanziamenti fossero *non performing* o non in linea con la politica di *pricing* adottata dalla Banca di appartenenza (Esposizione Diretta), oppure
 - (ii) implicino il sorgere, in capo ad una Società con stretti legami con l'Esponente medesimo o con un suo Parente Stretto, di un'esposizione che ecceda l'importo di un milione di euro e che rappresenti più del 30% delle esposizioni complessivamente

assunte nei confronti del sistema bancario dalla società stessa (Esposizione Indiretta) e dall'Esponente.

L'idoneità dei finanziamenti di importo inferiore a quelli indicati nelle precedenti lettere i) e ii) ad inficiare il requisito dell'indipendenza deve essere valutata caso per caso secondo criteri prudenziali. Di norma può comunque assumersi che non siano rilevanti i finanziamenti che non superino cumulativamente l'importo di 200.000 euro per le esposizioni dirette e 1 milione per quelle indirette e che siano *performing*, concessi alle condizioni di mercato *standard* e in linea con la politica di *pricing* della Banca di appartenenza;

- rapporti di natura patrimoniale che comportino la titolarità diretta o indiretta (ossia per il tramite di società controllata o di società fiduciaria o per interposta persona), di depositi e/o obbligazioni che non rispettano i requisiti *standard* o di mercato della Banca di appartenenza, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso. Con riferimento alle soglie di materialità sono considerati di norma non problematici gli investimenti di valore inferiore o pari al 20% del patrimonio dell'Esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile.

I requisiti sono valutati tenendo conto delle relazioni intrattenute con il Gruppo MCC anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, nonché della natura strutturale o viceversa eccezionale del superamento delle soglie sopra definite, ai fini della individuazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi.

L'organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi rispetto a quelli sopra indicati che privilegino comunque la sostanza sulla forma, fornendone adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Ai sensi della *Policy* (par. 7.1), il difetto del requisito di indipendenza, conseguente al ricorrere di una o più delle situazioni sopra indicate, impedisce l'assunzione della carica di Amministratore indipendente e, nel caso in cui questa sia stata già assunta, determina la decadenza dall'incarico di Amministratore indipendente, ma non necessariamente anche da quello di Amministratore (non indipendente).

3.6. Indipendenza di giudizio

Tutti gli Esponenti devono operare con autonomia di giudizio nell'interesse della Banca, indipendentemente da chi li ha votati o dalla lista da cui sono stati eventualmente tratti.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse

alla sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. Conformemente alla *Policy*, l'indipendenza di giudizio si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo, ed è richiesto per ogni membro dell'organo a prescindere dal fatto che questi sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

Al fine di assicurare tale autonomia di giudizio gli Esponenti comunicano all'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali conflitti di interesse derivanti dalla ricorrenza delle situazioni di parentela o di legami societari o di affari indicate nell'art. 7 lett. a), b), c), h) e i) unitamente alle motivazioni per le quali essi ritengono che tali situazioni non inficino in concreto la loro indipendenza di giudizio.

All'occorrenza, l'organo cui l'esponente appartiene adotta le misure organizzative o procedurali al fine di fronteggiare il rischio che le suddette situazioni di conflitto di interesse possano nuocere all'autonomia di giudizio che deve caratterizzarne l'operato. L'organo verifica quindi l'efficacia di tali misure anche alla luce del comportamento tenuto in concreto dall'esponente nello svolgimento dell'incarico e, qualora ravvisi l'insufficienza delle misure o la loro mancata attuazione, dichiara la decadenza dell'Esponente dall'incarico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 23 del Decreto MEF.

Si segnala sul punto che la presenza di un conflitto di interesse non indica di per sé che l'esponente nominato non può essere considerato idoneo. Ciò si verifica solo se il conflitto di interesse pone un rischio rilevante e non è possibile attenuare, gestire o prevenire adeguatamente il conflitto di interesse da BdM e dalla normativa di riferimento.

Al riguardo si richiamano i Presidi contenuti nelle seguenti normative interne, quali misure organizzative o procedurali messe in atto dalla Banca ai fini della individuazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi:

- Codice Etico del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento del Collegio Sindacale;
- Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- Policy di Gruppo per la gestione dei Conflitti di Interesse;
- Procedura per i prestiti conclusi con gli Esponenti aziendali e le parti ad essi correlate della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

Nel caso in cui i presidi esistenti non siano ritenuti sufficienti, l'organo competente, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, può:

- a. individuare di ulteriori e più efficaci;
- b. ii. prevedere Azioni di Rimedio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il monitoraggio trimestrale o semestrale dell'esposizione per verificarne l'andamento;
 - la presentazione di un Piano di riduzione dell'esposizione, entro un congruo termine, ferma restando la considerazione dell'effettivo potere, da parte dell'esponente, di incidere sulle decisioni dei soggetti collegati (ad es. cariche rivestite in consessi non monocratici che deliberano a maggioranza, persone fisiche non facenti parte del ristretto nucleo familiare, ecc.);
- c. modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese eventuali deleghe;
- d. prevedere l'astensione dell'esponente dal voto su questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interessi.

Laddove tali iniziative non possano trovare completamente entro i termini per la conclusione del processo di verifica di competenza della Banca d'Italia, le medesime trovano realizzazione entro un orizzonte temporale non superiore ai 3/6 mesi.

Se le misure *sub a), b), c) e d)* precedenti non vengano adottate o siano insufficienti ad eliminare le carenze riscontrate, l'organo, sentito preventivamente l'esponente interessato, dichiara la decadenza dell'esponente.

3.7. Incompatibilità e divieto di *interlocking*

La *Policy* precisa che, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti al di fuori del perimetro del Gruppo MCC.

3.8. Disponibilità di tempo (*time commitment*)

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, l'esponente comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

Come previsto dal par. 9 *Policy*, il CdA, sia in sede di verifica dei requisiti di idoneità ai sensi dell'art.26 del TUB, che di autovalutazione, deve valutare la disponibilità di tempo in capo agli

esponenti. L'organo, tenuto conto del numero di incarichi detenuti dall'Amministratore anche presso altri enti, accerta se il tempo che questi può dedicare all'incarico sia idoneo all'efficace svolgimento dello stesso⁹. In caso di superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla medesima *Policy*, l'organo valuta se lo stesso infici l'effettiva disponibilità di tempo dell'esponente, anche alla luce delle eventuali misure di rimedio poste in essere dalla Banca. L'organo, nella valutazione sul superamento dei limiti, tiene altresì conto della tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dal soggetto al di fuori della Banca (ad esempio se è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale oppure se esercita una libera professione).

È riservata, comunque, a ciascun organo la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi da parte dei propri componenti, in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, l'organo si esprime all'unanimità con delibera motivata. Al riguardo si precisa che il numero massimo di incarichi ricopribili è fissato in n.10 (dieci) – inclusivi del mandato presso la Banca – di cui non oltre n.3 (tre) a carattere esecutivo. Ai fini del computo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 18¹⁰ del Decreto MEF.

Resta fermo che, anche qualora l'esponente ricopra un numero di incarichi che non eccede i limiti e/o le soglie di seguito individuati, l'organo competente dovrà comunque valutare se sia assicurata

⁹ Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Decreto MEF, “*se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato*”.

¹⁰ **Art. 18 Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi.**

1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
 - a) all'interno del medesimo gruppo;
 - b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
 - c) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.
4. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

da parte dell'esponente l'adeguata dedizione di tempo in relazione all'incarico da svolgere presso la Banca.

La *Policy* indica inoltre le soglie di attenzione relativamente agli incarichi che i componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca possono ricoprire contemporaneamente, in aggiunta agli incarichi detenuti nelle Società del Gruppo MCC:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1 (uno) incarico esecutivo e non più di 4 (quattro) incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni. L'Esponente che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società del Gruppo MCC potrà, comunque, ricoprire non più di sette incarichi complessivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione) di cui non più di un incarico esecutivo.

Amministratore Delegato / Direttore Generale (se nominato)

Nessun incarico esecutivo e non più di 3 (tre) incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e, comunque, non più di cinque incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione).

Amministratori esecutivi

1 (uno) incarico esecutivo e 4 (quattro) incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 (sei) incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni, oppure sei incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), di cui non più di un incarico esecutivo.

Amministratori non esecutivi

1 (uno) incarico esecutivo e 5 (cinque) incarichi non esecutivi o di controllo, oppure 6 (sei) incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni, oppure otto incarichi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione), di cui non più di un incarico esecutivo.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo bancario/societario ovvero in società e imprese in cui la

Banca detiene una partecipazione qualificata vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

- (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- (iii) quale Sindaco supplente.

Inoltre, ai sensi della medesima *Policy*, tutti gli esponenti devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca. A tal fine, fermo restando il numero massimo degli incarichi, l'organo competente, sia in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell'art.26 del TUB che di autovalutazione, deve valutare anche la disponibilità di tempo qualitativa in capo agli esponenti. Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, tenuto conto dei criteri indicati nella medesima *Policy*.

In particolare, al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, prendendo in considerazione i seguenti elementi qualitativi:

- il ruolo dell'Esponente all'interno dell'organo di appartenenza e degli eventuali Comitati ai quali partecipa (in qualità di componente o di Presidente);
- le caratteristiche della Banca (natura, dimensione e complessità) e il contesto nel quale si trova ad operare, potendo sotto questo profilo assumersi l'esigenza di un impegno più rilevante da parte degli Esponenti del Mediocredito Centrale (in considerazione del ruolo di Capogruppo), e degli Esponenti di BdM (in considerazione della maggiore complessità operativa), rispetto all'impegno richiesto agli Esponenti della Cassa di Risparmio di Orvieto (in considerazione delle ridotte dimensioni e complessità operative e dell'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento del Mediocredito Centrale);
- il numero delle riunioni dell'organo di appartenenza e dei Comitati ai quali partecipa. Nel caso dei sindaci, si tiene conto anche della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (CE), se nominato;

- il tempo di preparazione di ciascuna riunione (oltre al tempo necessario a partecipare alle stesse) e, per i Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di tutti gli organi sociali;
- il tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- la necessità di garantire un adeguato periodo di tempo da dedicare alle attività di formazione e per far fronte a possibili attività straordinari

Con riguardo all'Esponente Antiriciclaggio, devono essere tenuti in considerazione i seguenti elementi: i) formazione aggiuntiva per l'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio; ii) analisi preliminare della documentazione che verrà rappresentata ai Consigli di Amministrazione (es: relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio, report inerenti le verifiche a piano da parte della Funzione Antiriciclaggio ecc.); iii) attività di monitoraggio dell'adeguatezza delle risorse umane e tecniche e degli strumenti a disposizione della Funzione Antiriciclaggio. Tali elementi devono considerarsi aggiuntivi rispetto all'impegno temporale previsto per il ruolo di consigliere.

Al fine di consentire all'organo competente una valutazione della disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa e agli esponenti di poter verificare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, occorre considerare il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, considerato che il parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca, degli impegni derivanti dagli altri incarichi e del tempo eventualmente dedicato all'attività lavorativa, è di 260 giorni *FTE (Full Time Equivalent)* annui, si può stimare il tempo minimo necessario a soddisfare il requisito della disponibilità di tempo in base al principio di proporzionalità:

Carica	Tempo
Presidente del CdA	48 giorni/anno
Amministratore esecutivo	48 giorni/anno
Amministratore non esecutivo	36 giorni/anno
Amministratore indipendente	38 giorni/anno
Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio	58 giorni/anno
Amministratore Delegato/Direttore Generale	<i>Full time</i>

Amministratore componente di Comitati endoconsiliari	7/8 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Presidente di un Comitato endoconsiliare	+ 50% rispetto al tempo aggiuntivo stimato per il relativo componente

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Decreto MEF, all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun esponente comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono. Ai sensi della *Policy*, all'atto della nomina e, in seguito, tempestivamente al verificarsi di fatti sopravvenuti, gli incarichi ricoperti in altre società o enti che perseguono in via prevalente scopi commerciali, nonché le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, all'uopo specificando, per ciascuno di tali incarichi, attività, situazioni o fatti il numero di giorni medi che lo impegnano su base annua.

Nella determinazione del numero dei giorni che dedica all'assolvimento degli incarichi esterni al Gruppo MCC l'esponente considera, fra l'altro, il tempo occorrente per recarsi alle riunioni dell'organo cui eventualmente partecipi, per preparare tali riunioni, per prendervi parte e per dare corso alle attività susseguenti, aggiungendo un ulteriore tempo per fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute. Nel caso in cui lo svolgimento di alcuni incarichi o attività dia luogo a delle sinergie, l'esponente ne tiene conto ai fini di una riduzione del tempo complessivo.

L'organo valuta le informazioni fornite dall'Esponente e l'attendibilità dei tempi stimati per lo svolgimento delle sue attività lavorative e degli ulteriori incarichi che ricopra fuori del Gruppo MCC, considerando che gli incarichi ricoperti in altre società bancarie o assicurative o in società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio o che abbiano comunque dimensioni paragonabili a quelle di una società bancaria o assicurativa richiedono un assorbimento di tempo analogo a quello stimato nel presente paragrafo per l'assunzione dei diversi incarichi in una Banca del Gruppo MCC, e graduando di conseguenza l'assorbimento di tempo richiesto per lo svolgimento di incarichi in altre società o enti che perseguono in via prevalente scopi commerciali, tenendo conto della natura dell'incarico nonché della natura e delle dimensioni della società o dell'ente in cui lo stesso viene espletato.

L'organo, qualora ritenga non sufficiente la disponibilità di tempo che l'Esponente potrebbe dedicare allo svolgimento degli incarichi e delle attività nella Banca, lo invita a rinunciare ad uno o

più di essi o ad assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo nella Banca e, in quest'ultimo caso, verifica il rispetto degli impegni assunti anche alla luce della sua presenza alle riunioni dell'organo stesso ed eventualmente del o dei Comitati di cui faccia parte. In alternativa, l'organo può ridurre l'impegno dell'Esponente, a seconda dei casi, revocandogli le deleghe conferitegli o sollevandolo da specifici compiti o escludendolo dai Comitati nei quali era stato nominato. In difetto, l'organo valuta l'insufficiente disponibilità di tempo dell'Esponente ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico, dichiarandone all'occorrenza la decadenza.

4. Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in vista della nomina del nuovo organo

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, termina il mandato del Consiglio di Amministrazione di BdM nominato dall'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2023 e, pertanto, l'Azionista, in occasione della prossima Assemblea, sarà chiamato, tra l'altro, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il presente Documento sarà pertanto portato a conoscenza dell'azionista nell'intento di favorire la definizione della migliore proposta per la composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione, da nominarsi in occasione della prossima Assemblea dei Soci.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché di quanto emerso dal Processo di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione uscente:

- **con riferimento alla composizione quantitativa**, ritiene opportuno confermare l'attuale numero degli Amministratori della Banca, ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità della Banca e idoneo a consentire un buon funzionamento dell'Organo e dei Comitati endoconsiliari (ciascuno dei quali è formato da tre membri), consentendo una adeguata dialettica e un efficace bilanciamento tra le rispettive sensibilità, competenze ed esperienze professionali maturate;
- **con riferimento alla composizione qualitativa**, nell'apprezzare complessivamente l'attuale profilo qualitativo, ritiene opportuno, in vista del rinnovo, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da esponenti in possesso dei requisiti di onorabilità e criteri di correttezza, dei requisiti di professionalità, dei criteri di competenza, dei requisiti di genere, dei requisiti di indipendenza, dell'indipendenza di giudizio, della disponibilità di tempo e che non ricadano nell'incompatibilità e nel divieto di interlocking, così come indicati in dettaglio nei paragrafi precedenti e nella *Policy*. A tal proposito, si osserva che dagli esiti del Processo di Autovalutazione per l'anno 2025, la maggioranza degli amministratori ha ritenuto adeguata l'attuale composizione dell'Organo mentre una minoranza di Amministratori ha suggerito che sarebbe utile: (i) nominare un ulteriore Amministratore dotato del requisito di indipendenza, al

fine di rendere maggiormente efficace e meglio distribuito il lavoro dei Comitati; (ii) integrare la composizione dell'Organo con competenze in materia di *ICT*, *Cybersecurity* ed intelligenza artificiale;

- ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023, la composizione dell'organo dovrà assicurare la nomina di un amministratore quale Esponente Antiriciclaggio.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, invita l'Azionista a presentare candidature tenendo conto dei requisiti e dei criteri richiesti in capo agli esponenti della Banca dalla disciplina esterna e interna (*Policy*), anche regolamentare, vigente, nonché dallo Statuto sociale di BdM, come sopra precisato.